

ORIGINALE



Reg. Dec. 291/08

3768/04 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
LOMBARDIA

Sezione prima  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3768/2004 proposto da:

**[REDACTED]** e **[REDACTED]**, rappresentati e difesi dagli Avvocati Cesare e Francesco Trebeschi e Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto in Milano, Piazza Bertarelli 1 .

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Salvatore Pezzulo, con domicilio eletto in Milano, Via della Guastalla 8

per l'annullamento

del provvedimento del 22-4-2004 del direttore settore anziani e strutture residenziali con cui è stato disposto il contributo di 1.193 euro a

carico dei genitori di ██████ M ██████, ricoverato presso la struttura residenziale ██████;

della delibera della Giunta comunale n° 1000 del 16-4-2002.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

udito il relatore Primo Ref. CECILIA ALTAVISTA e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Con determinazione del direttore del settore anziani e strutture residenziali del 22-4-2004 è stata autorizzato il ricovero di M ██████, riconosciuto dalla Commissione sanitaria di primo grado della Regione affetto da grave insufficienza mentale, presso la Residenza sanitaria assistenziale ██████ di ██████. Con tale provvedimento veniva però disposto il pagamento a carico del ricoverato della somma di 530 euro al mese e a carico dei genitori della somma di euro 1193 al mese .

In tale parte, il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione degli artt 1,2 comma 6 e 3 comma 2 ter del d.lgs. n° 109 del 1998; violazione degli artt 8 comma 3 lettera g e 25 della legge n° 328 del 2000; violazione degli artt 4 e 6 del D.P.C.M. 14-2-2001; violazione della delibera di giunta regionale n° 14039 dell'8-8-2003.

Violazione e falsa applicazione degli artt 147, 390 e 2900 del codice civile; dell'art 3 della legge n° 241 del 1990; eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, illogicità, carenza di motivazione;

violazione degli artt 3,31,32,38 della Costituzione;

eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;

violazione dell'art 117 comma 2 lettera m) della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt 1,2,6,22 comma 4 lettera d) della legge n° 328 del 2000; violazione dell'art. 2 del d.lgs. n° 502 del 1992; violazione del D.P.C.M. 29-11-2001 all 1 C art 54 L; dell'art 1 comma 2 della legge n° 241 del 1990; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà; violazione del divieto di aggravamento del procedimento; illogicità, violazione del principio di efficacia; violazione dell'art 4 d.p.r. 445 del 2000 e dell'art 10 lett b) della legge n° 241 del 1990.

Nel luglio 2004 veniva disposta dal giudice tutelare presso il Tribunale di Milano l'amministrazione di sostegno ai sensi degli artt 404 e segg. del codice civile.

Si è costituita nel presente giudizio l'Amministrazione resistente eccependo la improcedibilità del ricorso e contestandone la fondatezza.

Alla udienza pubblica del 5 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, in quanto non sarebbe stato impugnato il successivo provvedimento di determinazione della retta. Tale eccezione non è suscettibile di accoglimento.

Infatti, il successivo atto del 9-3-2005 risulta, nella determinazione della quota a carico dei ricorrenti, meramente confermativo del provvedimento impugnato.

Pertanto non sussiste alcun onere di impugnazione.

Nel merito il ricorso è fondato.

Sostiene la difesa ricorrente che il provvedimento erroneamente avrebbe previsto la partecipazione alle spese di mantenimento di M. [REDACTED] presso la struttura sanitaria residenziale sia a carico dello stesso ricoverato sia carico dei genitori.

Il d.lgs. 31-3-1998 n. 109 nel testo modificato dal d.lgs. 3-5-2000 n. 130, che contiene la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, disciplina all'art 2 i criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente: la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica; i soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; più l'eventuale reddito delle attività finanziarie, determinato secondo indicati coefficienti; dal reddito deve essere anche dedotto l'eventuale canone di affitto, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra il reddito e il parametro previsto in una scala di equivalenza allegata al d.lgs., in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare ( numero di componenti 1 parametro 1,00, numero di componenti 2, parametro 1,57, numero di componenti 3, parametro 2,04 numero di componenti 4 parametro 2,46); ulteriore maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Il d.lgs. n° 130 del 2000 ha aggiunto la previsione per cui le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del co-

dice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata .

Il comma 2-ter aggiunto dal d.lgs. n° 130 del 2000 prevede espressamente che limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, le disposizioni del decreto si applichino nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni .

Risulta evidente da tale disciplina che i criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente servono per individuare il reddito dell'avente diritto alla prestazione con riferimento al reddito familiare, ma non per considerare obbligati alle spese anche altri familiari. Obbligato al pagamento, quindi, può essere ritenuto solo un soggetto, anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla situazione familiare.

Nel caso di specie, obbligato al proprio mantenimento doveva essere ritenuto il ██████████ M. ██████████ in quanto maggiorenne non incapace legalmente; oppure il padre a seguito della sua nomina quale amministrato-

re di sostegno del patrimonio del figlio, ma non anche i genitori in aggiunta al ricoverato, così come ha fatto il Comune, in quanto obbligati agli alimenti ex art 433 c.c.

Già con parere dell'8-6-1999, precedente quindi alla modifica operata con il dlgs. n° 130 del 2000, il Ministero dell'Interno, Direzione generale dei servizi civili, aveva precisato che le pubbliche amministrazioni non potessero imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio assistenziali, inclusi quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell'art 433 c.c..

Di tale parere del Ministero dell'Interno e della modifica legislativa del d.lgs. n° 130 del 1998 il Comune aveva, inoltre, già tenuto conto nella delibera n° 1000 del 2002 e nella relazione a questa allegata, nella quale, si propone la decadenza di quanto stabilito dalla delibera di Giunta n° 530 del 1995 in ordine agli obbligati ex art 433.

Tale delibera, impugnata dai ricorrenti in questa sede, in maniera contraddittoria afferma la permanenza dell'obbligo dei genitori in base alla norma dell'art 147 c.c., che prevede l'obbligo per i genitori di mantenere ed educare i figli.

Tale contraddizione della delibera era stata, inoltre, già messa in rilievo al Comune di Milano dal difensore civico regionale.

La delibera n° 1000 del 2002 del Comune di Milano, come tutti i provvedimenti successivi sono dunque gravemente viziati per contraddittorietà e in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto pongono a carico dei genitori l'obbligo di mantenimento di persone affette da handicap grave quindi non autosufficienti, assolutamente in contrasto con i principi che informano il servizio sanitario nazionale, il sistema della assistenza sociale anche in base agli artt. 32 e 38 della Costituzione.

Vi è da ricordare, altresì, che l'art 63 della legge n° 1 del 7-1-1986, di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia, prevede che gli utenti siano tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie condizioni economiche, al costo dei servizi

erogati in gestione diretta o per convenzione, dai Comuni e dagli Enti Responsabili dell'assistenza, secondo tariffe determinate in base al reddito familiare, in conformità ai criteri e alle disposizioni contenuti nel piano regionale socio - assistenziale e nel regolamento di zona, mentre il Comune deve provvedere direttamente a proprio carico al mantenimento di coloro che si trovino in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno, secondo la definizione della stessa legge, è determinato dalla insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito; oppure dalla incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso.

Nel caso di specie è stato imposto ai genitori del [REDACTED] un carico di spesa quasi totale del mantenimento del figlio, che, pur maggiorenne, non è autonomo né in grado di provvedere a se stesso.

Il provvedimento impugnato deve dunque ritenersi gravemente contraddittorio, non potendosi altrimenti comprendere quale funzione assistenziale dovrebbe svolgere il Comune rispetto a tali soggetti svagati.

Si deve tener conto anche del D.P.C.M. 14-2-2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, che prevede il contributo dei Comuni e del Servizio sanitario nazionale per gli interventi di tutela dei disabili, in particolare il 70% a carico del SSN e 30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, per l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi.

Da tale disciplina viene confermato che il carico di spese per l'utente, evidentemente, in base al reddito calcolato con l'indicatore Isee, ha la funzione di compartecipazione alle spese e non di pagamento del quasi integrale costo del servizio .

Nel caso di specie, il Comune di Milano, calcolando la somma posta a carico del ricoverato e quella posta a carico dei genitori, ha attribuito il carico della spesa quasi per intero sulla famiglia del disabile, calcolando per il Comune solo una quota minore del 10%.

Tale assolutamente irragionevole forma di contributo a favore di persone in grave situazione di difficoltà, rilevata dalla Commissione sanitaria che ha riconosciuto la invalidità ai sensi della legge n° 104 del 1992 e dal Tribunale di Milano, che ha disposto l'Amministrazione di sostegno, vizia il provvedimento nella parte impugnata.

Inoltre, dalla documentazione allegata, Cud 2007 dei genitori di M. [redacted] risulta che il loro reddito imponibile sia complessivamente pari a 36 mila euro, sul quale non può certo gravare la somma complessiva di 22 mila euro per il mantenimento di un handicappato grave, calcolando anche la somma a carico del figlio, somma comunque a carico dei genitori, non possedendo quest'ultimo redditi propri.

I provvedimenti dell'Amministrazione sono dunque illegittimi e devono essere annullati.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. I, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 5 e del 19 dicembre 2007, con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini

- Presidente


Cecilia Altavista

Primo Referendario Est.


Maria Grazia Vivarelli

Referendario

IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA.  
IL - 7 FEB 2008  
(Art. 55, II 27/4/1982 n. 183)  
Il Funzionario Responsabile

